



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **29 ottobre 2019**

## Allevamento animali e tenuta del registro

*Le regole quantitative stabilite da un decreto ministeriale biennale.*

L'**articolo 32, comma 2, lettera b) del TUIR** dispone che la fattispecie dell'allevamento di animali compete al **reddito agrario** qualora non ecceda il numero di capi stabilito ogni biennio da apposito DM (l'ultimo il **DM 15 marzo 2019** per 2018/2019).

Nel caso di eccedenza i terreni posseduti o condotti devono essere in grado di fornire potenzialmente almeno **1/4** del mangime necessario. Il numero dei capi eccedenti per ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali, sarà considerato reddito di impresa con facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi di tale ordinamento.

Tale facoltà non trova applicazione per i soggetti societari che ricadono sempre nel reddito di impresa.

In ogni caso il superamento dei capi allevabili comporta l'onere di tenere il **registro di carico – scarico**, che è sempre obbligatorio, fin dall'origine, per i soggetti societari.

Il registro dovrà consentire la ricostruzione dei capi allevati nel corso di **tutto il periodo di imposta** e non solamente **di quelli eccedenti**, peraltro nel caso di mancata tenuta del registro di carico –scarico, la giurisprudenza ritiene che la contabilità inattendibile con possibilità di procedere all'accertamento induttivo.

In tal senso anche la Cassazione (20575/2019).